

Direttiva CEE del 19/10/1992 n. 84

Titolo del provvedimento:

DIRETTIVA CEE DEL CONSIGLIO relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche.

(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 316 del 31/10/1992)

Preambolo

Preambolo.

Testo: in vigore dal 20/11/1992

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunita' economica europea, in particolare l'articolo 99,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
considerando che la direttiva 92/12/CEE stabilisce il regime generale dei prodotti soggetti ad accisa;
considerando che la direttiva 92/83/CEE stabilisce disposizione relative alla struttura delle accise applicabili all'alcole e alle bevande alcoliche;
considerando che gli Stati membri devono applicare aliquote minime di accisa a questi prodotti a decorrere dal 1 gennaio 1993 ai fini del completamento entro tale data del mercato interno;
considerando che la base di imposizione piu' adeguata dell'accisa sull'alcole etilico e' il volume di alcole puro;
considerando che il metodo di imposizioni piu' adeguato dell'accisa sul vino e sui prodotti intermedi e' quello fondato sul volume del prodotto finito;
considerando che il tipo di consumo dei vini spumanti e' diverso da quello dei vini tranquilli; che pertanto e' opportuno autorizzare gli Stati membri ad applicare a questi due tipi di prodotto aliquote di accisa diverse;
considerando che i metodi di tassazione della birra sono diversi nei vari Stati membri e che e' possibile consentire che tale differenza persista prevedendo in particolare un'aliquota minima espressa in relazione all'estratto originale ed al titolo alcolico del prodotto;
considerando che e' opportuno che taluni Stati membri applichino aliquote ridotte a prodotti consumati in particolari regioni del loro territorio;
considerando che e' necessario che le aliquote minime prescritte nella presente direttiva siano riesaminate periodicamente in base ad una relazione della Commissione, la quale tenga conto di tutti i fattori pertinenti;
considerando che occorre istituire un meccanismo che consenta di convivere in moneta nazionale gli importi specifici espressi in ecu.
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

art. 1

Aliquote minime d'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche.

Testo: in vigore dal 20/11/1992

Al piu' tardi a decorrere dal 1 gennaio 1993 gli Stati membri applicano aliquote minime d'accisa secondo le norme stabilite nella presente direttiva.

art. 2

Oggetto della direttiva.

Testo: in vigore dal 20/11/1992

La presente direttiva riguarda i prodotti seguenti:

- l'alcole e le bevande alcoliche, - i prodotti intermedi, - il vino, - la birra, quali definiti nella direttiva 92/83/CEE.

art. 3

Aliquote minime d'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche; deroghe per Danimarca e Italia.

Testo: in vigore dal 20/11/1992

1. A decorrere dal 1 gennaio 1993, l'aliquota minima dell'accisa sull'alcole e sull'alcole contenuto in bevande diverse da quelle di cui agli articoli 4, 5 e 6 e' fissata a ecu 550 per ettolitro di alcole puro.

Tuttavia, gli Stati membri che applicano all'alcole ed alle bevande alcoliche un'aliquota d'accisa non superiore a ecu 1000 per ettolitro di alcole puro non possono ridurre la loro aliquota nazionale. Inoltre, gli Stati membri che applicano ai prodotti sopra menzionati un'aliquota d'accisa superiore a ecu 1000 per ettolitro di alcole puro non possono ridurre la loro aliquota nazionale al di sotto di ecu 1000.

2. Il Regno di Danimarca puo' tuttavia mantenere in vigore fino al 30 giugno 1996 il proprio sistema attuale di imposizione sull'alcole e sull'alcole contenuto in altri prodotti, a condizione che detto sistema non comporti l'applicazione di un onere inferiore a quello che risulterebbe dall'applicazione del paragrafo 1, in conformita' delle norme fissate dalla direttiva 92/83/CEE.

3. La Repubblica italiana puo' tuttavia mantenere in vigore fino al 30 giugno 1996 il proprio sistema attuale di imposizione sull'alcole e sull'alcole contenuto in altri prodotti, il quale prevede un'aliquota ridotta per talune categorie di alcole, a condizione che detto sistema non comporti l'applicazione di un onere inferiore a quello che risulterebbe dall'applicazione del paragrafo 1, in conformita' delle norme fissate dalla direttiva 92/83/CEE.

art. 4

Aliquota minima d'accisa sui prodotti intermedi.

Testo: in vigore dal 20/11/1992

A decorrere dal 1 gennaio 1993, l'aliquota minima dell'accisa sui prodotti intermedi e' fissata a ecu 45 per ettolitro di prodotto.

art. 5

Aliquota minima d'accisa sul vino.

Testo: in vigore dal 20/11/1992

A decorrere dal 1 gennaio 1993, l'aliquota minima dell'accisa sul vino e' fissata:

- a ecu 0 per quanto riguarda il vino tranquillo e - a ecu 0 per quanto riguarda il vino spumante per ettolitro di prodotto.

art. 6

Aliquota minima d'accisa sulla birra.

Testo: in vigore dal 20/11/1992

A decorrere dal 1 gennaio 1993, l'aliquota minima di accisa sulla birra e' fissata:

- a ecu 0,748 per ettolitro/grado Plato, oppure - a ecu 1,87 per ettolitro/grado alcolico di prodotto finito.

art. 7

Aliquote ridotte d'accisa in alcuni paesi.

Testo: in vigore dal 20/11/1992

1. La Repubblica ellenica puo' applicare un'aliquota ridotta di accisa sull'alcole etilico consumato nei dipartimenti di Lesbo, di Chio, di Samo, del Dodecaneso e delle Cicladi nonche' nelle seguenti isole del mar Egeo: Taso, Sporadi settentrionali, Samotraccia e Schiro.

L'aliquota ridotta, che puo' essere inferiore all'aliquota minima di accisa, non puo' essere inferiore oltre il 50 % all'aliquota nazionale normale di accisa per l'alcole etilico.

2. La Repubblica italiana puo' continuare ad applicare le esenzioni e le aliquote ridotte di accisa, anche inferiori alle aliquote minime, in vigore

al 1 gennaio 1992, all'alcole e alle bevande alcoliche consumate nelle regioni di Gorizia e della Val d'Aosta.

3. La Repubblica portoghese puo' continuare ad applicare nelle regioni autonome di Madera e delle Azzorre aliquote ridotte di accisa, non inferiori di oltre il 50% alle aliquote nazionali normali, per i prodotti seguenti:

a) Madera - vini ottenuti da varieta' di uve esclusivamente regionali di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 4252/88;
- il rum, quale definito all'articolo 1, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1576/89, avente le caratteristiche geografiche di cui all'articolo 5, paragrafo 3 e all'allegato II, punto 1 di detto regolamento;
- i liquori ottenuti da frutta subtropicale arricchiti con acquavite di canna da zucchero e aventi le caratteristiche e le qualita' di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CEE) n.1576/89;

b) Azzorre - i liquori quali definiti all'articolo 1, paragrafo 4, lettera r) del regolamento (CEE) n. 1576/89, ottenuti da frutti della passione e ananassi;

- l'acquavite di vino e l'acquavite di vinaccia o marc, aventi le caratteristiche e le qualita' di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettere d) e f) del regolamento (CEE) n. 1576/89.

art. 8

Riesame delle aliquote.

Testo: in vigore dal 20/11/1992

Ogni due anni e la prima volta entro il 31 dicembre 1994, il Consiglio procede, sulla base di una relazione ed eventualmente su proposta della Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo, all'esame delle aliquote di accisa prescritte nella presente direttiva e, deliberando all'unanimita', prende le misure necessarie. La relazione della Commissione e l'esame del Consiglio tengono conto del corretto funzionamento del mercato interno, della concorrenza fra le varie categorie di bevande alcoliche, del valore reale delle aliquote di accisa e degli obiettivi del trattato in generale.

art. 9

Adeguamento annuale delle aliquote.

Testo: in vigore dal 20/11/1992

1. Il valore dell'ecu nelle diverse valute nazionali da applicare al valore delle accise specifiche viene fissato una volta all'anno. Le aliquote da applicare sono quelle che sono fissate il primo giorno lavorativo di ottobre e che sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee: esse sono applicabili a decorrere dal 1 gennaio dell'anno civile successivo.
2. Gli Stati membri hanno la facolta' di mantenere l'importo delle accise in vigore al momento dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 1, se la conversione degli importi delle accise espressi in ecu comporta un aumento dell'accisa espressa in moneta nazionale inferiore al 5% ovvero inferiore a ecu 5 tenendo conto dell'importo piu' basso.

art. 10

Obbligo degli stati di conformarsi alla direttiva.

Testo: in vigore dal 20/11/1992

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva entro il 31 dicembre 1992. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalita' del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

art. 11

Direttiva CEE del 19/10/1992 n. 84

Destinatari della direttiva.

Testo: in vigore dal 20/11/1992

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.